



PROVINCIA DI VERCELLI

Tutela Ambientale

UFFICIO Rifiuti, Emissioni in Atmosfera,
Inquinamenti e Bonifiche

Atto N. 584 N. Mecc. PDET-575-2016 del 11/04/2016
del 13 / 04 / 2016

Oggetto: articolo 29-octies del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale. Ditta INDURAL s.r.l - Sede legale ed operativa: Via Trento, n. 40 e 13100 Vercelli- C.F. e P. IVA 01776910026

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Vista la Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010, del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante norme in materia ambientale, in particolare la parte II, che disciplina le procedure per la VIA, la VAS e l'IPPC;
Vista la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, sicurezza, protezione del suolo e delle acque sotterranee;
Visto il regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 166/2006/Ce: "Istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti";
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare agli articoli 7, 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater;
Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose;
Vista la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i., recante disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
Vista la Circolare del MATTM n. prot. 22295 del 27/10/2014 recante Linee di indirizzo sulle modalità applicative delle disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;
Visto il Decreto del MATTM n. 272 del 13/11/2014 recante modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, c. 1, lett. v-bis), del D. Lgs. 152/2006;
Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 recante "Modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";

Vista la Delibera del Consiglio Regionale n. 211-34747 del 30/07/2008, di “Aggiornamento degli allegati alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D. Lgs. n. 4/2008)”;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, regolamento regionale recante disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne, modificato dal decreto del Presidente di Giunta Regionale del 2 agosto 2006, n. 7/R e dal decreto del Presidente di Giunta Regionale del 4 dicembre 2006 n. 13/R;

Vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, “Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” che, all’art. 36, comma 2, stabilisce *“In campo ambientale ed energetico, le Province provvedono al rilascio coordinato in un unico provvedimento dell’approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo integrato”*;

Vista la D.G.P. n. 12 del 7 Luglio 2011, con cui sono state aggiornate le delibere di G.P. n. 4899/2004 e n. 1226/2006, per la parte inerente l’acconto delle tariffe istruttorie, al fine di recepire le indicazioni dettate dal Decreto Ministeriale del 24/04/2008, recante *“Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59”*, come adeguato dalla D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 85-10404, e con cui si è stabilito che le tariffe istruttorie sono da versare all’atto di presentazione dell’istanza per una nuova Autorizzazione Integrata Ambientale, per la modifica sostanziale e per il rinnovo di un’Autorizzazione Integrata Ambientale, pena l’irricevibilità della domanda stessa;

Vista la D.G.R. n. 20-192 del 12/06/2000 avente per oggetto *“Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti di cui al D.L.gs 22/97”*;

Visto il DPR n. 160/2010 *“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.”*, entrato in vigore in data 01/10/2011 che, all’art. 2, ha individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ed ha disposto l’obbligo per le imprese di presentare le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività ed i relativi elaborati tecnici ed allegati **esclusivamente in modalità telematica al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) competente** per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto;

Visto l’art. 7 del DPR 160/2010 nel quale è individuato il SUAP come l’organo competente all’adozione del provvedimento conclusivo, che costituisce ad ogni effetto, titolo unico per lo svolgimento delle attività richieste;

Vista la circolare n. 3 prot. n. 3492 emanata in data 19/03/2012 nella quale la Regione Piemonte ha puntualizzato che *“Qualora la gestione di singoli procedimenti risulti particolarmente complessa il responsabile dello Sportello unico, può concordare con l’amministrazione competente, attraverso apposito atto, di utilizzare l’istituto del cosiddetto “avvalimento”. Si tratta di uno strumento col quale un soggetto svolge il proprio ruolo ricorrendo alla struttura e alle capacità tecniche di un altro soggetto che agisce, non in proprio, ma in suo nome, per suo conto e nel suo interesse. L’avvalimento riguarda il compimento di attività istruttorie, esecutive ma non decisionali le quali attendono, invece, all’esercizio di funzioni delegate.”*;

PREMESSO CHE:

- l’Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito A.I.A.) è il provvedimento che autorizza l’esercizio di una installazione rientrante fra quelle dell’allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., a determinate condizioni che devono garantire che l’installazione

sia conforme ai requisiti di cui al titolo III-bis dello stesso decreto ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

- in data 11/04/2014 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014 il quale, recependo la direttiva IED 2010/75/UE, ha modificato la disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ampliando, tra l'altro, le attività soggette ad A.I.A. e modificando alcune voci rispetto a quanto previsto dal precedente allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/2006, come introdotto dal D. Lgs. 128/10 (elenco delle attività soggette ad A.I.A.);
- ai sensi dell'art. 5 c. 1 lett. i-quater) della Parte II del D. Lgs. 152/06 è definita **"installazione"** l'unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 152/06 e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento;
- ai sensi dell'art. 5 c. 1 lett. r-bis) della Parte II del D. Lgs. 152/06 è definito **"gestore"** qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l'installazione oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico della medesima;
- la Ditta INDURAL s.r.l., con sede legale in Via Trento n. 40 – 13100 Vercelli, in qualità di Gestore dell'installazione IPPC ubicata presso la medesima sede, è stata autorizzata con provvedimento di A.I.A. n. 66788 del 11/09/2009 (con scadenza al 10/09/2014) a svolgere l'attività di cui al codice IPPC 2.6 : *"Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³"*;

CONSIDERATO CHE:

- in data 24/07/2014 la Ditta INDURAL s.r.l. ha trasmesso alla Provincia di Vercelli (nr. prot. 24001) e contestualmente al SUAP (nr. prot. 29374) istanza di rinnovo dell'A.I.A. n. 66788 del 11/09/2009 completa della documentazione tecnica ai sensi dell'art. 29-ter del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del D.P.R. 160/2010 ai fini dell'esercizio dell'installazione IPPC ubicata in Via Trento n. 40 – 13100 Vercelli ;
- con nota n. 39604 del 06/10/2014 (n. prot. di ricevimento 31141 del 06/10/2014) il SUAP del Comune di Vercelli ha richiesto di avvalersi delle strutture e delle competenze tecniche della Provincia di Vercelli ai fini dell'istruzione della pratica in oggetto, trasmettendo alla Provincia copia completa della documentazione a corredo dell'istanza A.I.A. in questione con nota n. 41489 del 15/10/2014 (n. prot. di ricevimento 32413 del 15/10/2014);
- con nota n. prot. 39604 del 06/10/2014 (n. prot. di ricevimento 31141 del 06/10/2014) il SUAP del Comune di Vercelli ha inoltre provveduto a comunicare alla Ditta l'avvio del procedimento unico di cui al DPR 160/2010 e s.m.i.;

RILEVATO CHE il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014, recependo la direttiva IED 2010/75/UE, ha modificato la disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale; tale decreto ha introdotto nuove disposizioni relativamente al procedimento di rilascio e al contenuto dell'A.I.A.; inoltre l'art. 29-octies del D.lgs. 152/2006, come attualmente modificato, non contempla più il rinnovo, sostituito con il riesame periodico nei casi previsti dallo stesso articolo;

RITENUTO pertanto, come comunicato con nota n. 24181 del 25/07/2014, di istruire l'istanza di rinnovo presentata dalla Ditta INDURAL s.r.l. quale istanza di riesame;

ESAMINATA la documentazione a corredo della predetta domanda di rinnovo dell'A.I.A.;

DATO ATTO CHE in data 23/03/2016 (ns. protocollo n. 9034) sono state richieste alla Ditta le spese istruttorie per il rilascio del provvedimento di riesame, come previsto dal DM 24/04/2008 così come modificato dalla DGR 22/12/2008 n. 85-10404;

RILEVATO CHE:

- in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29-quater, comma 3 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., la Provincia di Vercelli, in data 30/10/2014, ha pubblicato sul proprio sito web l'indicazione della localizzazione dell'installazione ed il nominativo del gestore, nonché gli uffici ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere eventuali osservazioni
- la domanda A.I.A. in questione è rimasta a disposizione ai fini della consultazione da parte del pubblico per i trenta giorni successivi all'annuncio sul web e su di essa non è pervenuta alcuna osservazione;

CONVOCATE ad apposita Conferenza di Servizi indetta con comunicazione n. 34552 del 03/11/2014, i cui lavori si sono svolti durante le sedute del 05/12/2014 e 07/10/2015 presso la sede del Settore Tutela Ambientale della Provincia di Vercelli, le seguenti amministrazioni: l'ARPA Piemonte Dipartimento di Vercelli, l'ASL "VC"- SISP, il Comune di Vercelli, il SUAP del Comune di Vercelli, l'Associazione di Irrigazione Ovest-Sesia, la Regione Piemonte -Direzione Ambiente - Settore emissioni e Rischio ambientale di Torino e la Ditta in qualità di richiedente; gli atti delle conferenze sono custoditi e consultabili presso il Settore Tutela Ambientale della Provincia di Vercelli, Servizio A.I.A. - IPPC;

VISTO il documento di riferimento della Commissione Europea, elaborato dall'IPPC Bureau di Siviglia: "Reference Document on Best Available Techniques for the Surface Treatment of Metals and Plastics - August 2006";

VISTO:

- il parere di ARPA Dipartimento di Vercelli n. prot. 84845 del 19/10/2015;
- il parere dell'Associazione di Irrigazione Ovest-Sesia n. prot. 3166 del 09/12/2014 e n. prot. 2937 del 05/10/2015

ESAMINATA la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta:

- in data 30/07/2015 (n. prot. di ricevimento 27313) e 05/10/2015 (n. prot. di ricevimento 33639) a seguito delle risultanze della prima seduta di conferenza dei servizi del 05/12/2014;
- in data 11/01/2016 (n. prot. di ricevimento 356) a seguito delle risultanze della seconda seduta di conferenza dei servizi del 07/10/2015;

ACQUISITO il parere favorevole con prescrizioni degli enti convocati alle riunioni delle Conferenze dei Servizi;

RITENUTO di approvare il piano di dismissione dello stabilimento presentato dalla Ditta in data 30/07/2015 (n. prot. di ricevimento 27313) ed eliminare in sostituzione la prescrizione n. 15 dell'A.I.A. n. 66788 del 11/09/2009;

VISTA altresì la nota della Ditta datata 11/01/2016 (ns. prot. di ricevimento 356) con la quale la Ditta INDURAL s.r.l. dichiara l'intenzione di rinunciare alle operazioni di deposito preliminare e messa in riserva dei rifiuti con codice CER 120115;

RILEVATO CHE:

- l'installazione rispetta la vigente normativa ambientale;
- sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica l'installazione in esame può ritenersi conforme ai requisiti della Parte II del D.Lgs. 152/06 per la riduzione e la prevenzione integrate dell'inquinamento ed in particolare le tecniche impiegate dal Gestore nell'esercizio della propria attività risultano compatibili con le migliori tecniche disponibili per il comparto produttivo in esame, consentendo il rispetto dei valori limite di emissione ad esse associati;
- nell'ambito della conferenza dei servizi del 07/10/2015 il Servizio V.I.A. della Provincia di Vercelli si è espresso in merito agli aspetti inerenti l'applicazione della normativa in materia

di V.I.A., precisando che *“alla luce di quanto complessivamente emerso nell’istruttoria di Conferenza riguardo i diversi aspetti ambientali trattati sull’impianto esistente della Ditta INDURAL srl, già autorizzato con precedente AIA n. 66788 del 11.09.2009 ora in riesame, si può ritenere che le attività svolte nello stabilimento non possano comportare effetti negativi significativi sull’ambiente tali da rendere necessaria l’apertura di una fase di Verifica di V.I.A., fatte salve tutte le cautele e prescrizioni che verranno stabilite nell’atto autorizzativi”*;

RICORDATO CHE ai sensi dell’art. 29-quater, comma 11, della parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l’Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell’elenco dell’allegato IX alla Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006. Inoltre le autorizzazioni integrate ambientali sostituiscono la comunicazione di cui all’articolo 216. Nello specifico il presente provvedimento sostituisce:

- Autorizzazione allo scarico (capo II, Titolo IV, Parte III del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.).

RITENUTO PERTANTO CHE, alla luce di quanto sopra esposto:

- l’autorizzazione debba essere aggiornata relativamente alle valutazioni prima riportate;
- l’autorità competente, in esito all’esame della verifica preliminare trasmessa dalla Ditta 30/07/2015 (n. prot. di ricevimento 27313) ai sensi dell’Allegato I al D.M. n. 272 del 13/11/2014, ove lo ritenga necessario potrà prescrivere la trasmissione della relazione di riferimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. entro un termine non superiore a dodici mesi dalla data della relativa comunicazione;
- eventuali ulteriori disposizioni dell’autorizzazione di cui ai commi 3-bis e 6-bis dell’art. 29-sexies del D.lgs. 152/2006 sull’attività di controllo del suolo e delle acque sotterranee, possano essere stabilite a seguito della valutazione delle informazioni presentate dal gestore ai sensi del comma 9-quinquies dello stesso articolo;
- sussistano le condizioni per riesaminare l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’esercizio dell’installazione in oggetto, ai sensi dell’art. 29-octies del D. Lgs. 152/2006, aggiornandone i contenuti e le condizioni sulla base della normativa vigente e delle conclusioni del procedimento di cui sopra;

ATTESO che la competenza del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

- di **aggiornare per riesame** ai sensi dell’art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. l’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 66788 del 11/09/2009 rilasciata alla Ditta INDURAL s.r.l., per l’esercizio, presso l’installazione sita in SS. 230, n. 49 – 13030 Caresanablot (VC), dell’attività di cui al **codice IPPC**:
 - 2.6** *“trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³”*;
- **di approvare** il piano di dismissione dell’installazione presentato in data 30/07/2015 (ns. prot. di ricevimento 27313);

La validità del presente atto è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni generali:

1. la presente autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso l’impianto e messa a disposizione delle autorità competenti al controllo;
2. la situazione impiantistica, riepilogata nell’Allegato A alla presente autorizzazione, di cui fa parte integrante e sostanziale, deve rispettare quella descritta nell’istanza di autorizzazione e riesame;

3. le attività devono essere svolte nel rispetto delle prescrizioni, dei valori limite di emissione, dei parametri e delle misure tecniche equivalenti riportate nell'Allegato A alla presente autorizzazione, di cui ne fa parte integrante e sostanziale;
4. sono esclusi dal rispetto delle condizioni riportate nella presente autorizzazione gli **impianti dismessi o di cui non è più previsto l'utilizzo e di cui il gestore abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia di Vercelli**. Nel caso tali impianti siano ancora presenti in stabilimento, devono essere segnalati con apposita cartellonistica e devono essere riportati su apposito registro con la data di inattivazione o dismissione. Le apparecchiature devono essere scollegate dalle reti dei servizi (rete elettrica, pneumatica, idrica, combustibile) e i punti di emissione devono essere scollegati o sigillati. Nel caso di successiva riattivazione dell'impianto, deve esserne data comunicazione alla Provincia di Vercelli tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) **almeno 60 giorni prima della riattivazione** secondo le modalità di cui all'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., deve essere annotata sul registro la data di riattivazione e, qualora richiesti, devono essere svolti gli autocontrolli periodici con le modalità descritte nel Piano di Monitoraggio e Controllo allegato alla presente autorizzazione;
5. la ditta deve attuare quanto previsto nel piano di monitoraggio e controllo, riportato nell'Allegato A, ed i dati relativi devono essere comunicati al Comune competente, alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell'ARPA, secondo le scadenze e le modalità riportate nel piano, in continuità con le precedenti attività di monitoraggio e controllo;
6. qualora si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, in aria, acqua o suolo, la Ditta deve informare la Provincia e l'ARPA **immediatamente e comunque entro e non oltre le otto ore successive all'evento**, fermo restando l'obbligo della Ditta di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. In tali casi l'autorità competente potrà disporre la riduzione e/o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere all'adozione tempestiva delle misure necessarie per garantire un ripristino della conformità dell'impianto nel più breve tempo possibile;
7. ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve **informare immediatamente la Provincia di Vercelli e l'ARPA in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione**, e deve provvedere ad adottare nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità;
8. ai sensi dell'art. 29-undecies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in caso di **incidenti o eventi impreveduti che incidano in modo significativo sull'ambiente**, il Gestore deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi impreveduti e deve inoltre informare immediatamente la Provincia di Vercelli e l'ARPA dell'evento accaduto e delle misure adottate;
9. ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. il Gestore deve comunicare al SUAP competente e per conoscenza alla Provincia di Vercelli tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), **almeno 60 giorni prima della data di realizzazione prevista, le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'installazione, che possano produrre effetti sull'ambiente**. La Provincia, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni, ovvero se rileva che la modifica è sostanziale, come definito dall'art. 5, comma 1, lettera l) e l-bis) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ne dà notizia al Gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del D.Lgs.152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il Gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate;
10. qualora le modifiche siano ritenute sostanziali dalla Provincia, oppure ad avviso della Ditta, questa deve presentare una nuova domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale aggiornata degli effetti delle modifiche progettate;

11. ai sensi dell'art. 29-nonies comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve trasmettere, alla Provincia di Vercelli ed ad ARPA, ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei **rischi da incidenti rilevanti**, ai sensi della normativa in materia di **valutazione di impatto ambientale** ed ai sensi della normativa in **materia urbanistica**. La comunicazione, da effettuare prima della data di realizzazione degli interventi, deve specificare gli elementi in base ai quali il Gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
12. ai sensi dell'art. 29-nonies del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., nel caso in cui intervengano **variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto**, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione **entro 30 giorni** all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'A.I.A.;
13. ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nei casi previsti il presente provvedimento può essere oggetto di riesame da parte della Provincia di Vercelli, quale autorità competente, anche su proposta delle altre amministrazioni competenti in materia ambientale;
14. l'autorità competente, in esito all'esame della verifica preliminare trasmessa dalla Ditta in data 30/07/2015 (n. prot. di ricevimento 27313) ai sensi dell'Allegato I al D.M. n. 272 del 13/11/2014, ove lo ritenga necessario potrà prescrivere la trasmissione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. entro un termine non superiore a dodici mesi dalla data della relativa comunicazione;
15. a garanzia dell'obbligo di riportare il sito allo stato constatato nella relazione di riferimento, al momento della cessazione definitiva dell'attività, il gestore dovrà prestare adeguate garanzie finanziarie, secondo le modalità che saranno stabilite dal D.M. da emanarsi ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-septies, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., **entro 12 mesi** dall'entrata in vigore dello stesso decreto e salvo diversi termini in esso stabiliti.

L'inosservanza, anche parziale, di quanto prescritto comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti normative in materia, nonché quanto disposto dall'art. 29-decies, comma 9 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

DISPONE

- Che ai sensi dell'art. 29-octies, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il gestore dovrà presentare **domanda di riesame** del presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale **entro dieci anni** a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento, ovvero dell'ultimo successivo riesame sull'intera installazione eventualmente effettuato;
- Che **entro 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento** la ditta INDURAL s.r.l dovrà provvedere al versamento spese istruttorie, come previsto dal DM 24/04/2008 così'come modificato dalla DGR 22/12/2008 n. 85-10404;
- Che copia del presente provvedimento, nonché dei dati relativi al monitoraggio ed ai controlli, siano messi a disposizione per la consultazione del pubblico presso il Servizio A.I.A. - IPPC del Settore Tutela Ambientale della Provincia di Vercelli;
- Che il presente provvedimento sia trasmesso al SUAP del Comune di Vercelli ai fini dell'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento ai sensi del DPR 160/2010 e s.m.i. e successiva trasmissione alla Ditta INDURAL s.r.l.;
- Che copia del provvedimento conclusivo sia inviato per conoscenza, a cura del SUAP, ad ARPA Piemonte Dipartimento di Vercelli, ASL "VC"- SISP, al Comune di Vercelli, all'Associazione di Irrigazione Ovest-Sesia, alla Regione Piemonte -Direzione Ambiente -

Settore emissioni e Rischio ambientale di Torino e alla Ditta in qualità di richiedente, nonché alla presente Amministrazione Provinciale;

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 06 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199.

La presente determinazione, non comportando impegno di spesa, diventa esecutiva dalla data della sua adozione ai sensi del punto 14 dell'articolo 24 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato dalla Giunta Provinciale con delibera n. 813 del 13 marzo 2008 e s.m.i..

EZ/vb

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dott. Piero Gaetano VANTAGGIATO)



Rif. numero meccanografico PDET-575-2016

Oggetto: articolo 29-octies del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale. Ditta INDURAL s.r.l - Sede legale ed operativa: Via Trento, n. 40 e 13100 Vercelli- C.F. e P. IVA 01776910026

La presente determinazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio

il _____/_____/_____ e vi rimarrà affissa per quindici
giorni consecutivi.

Vercelli, li _____/_____/_____

L'INCARICATO DEL SERVIZIO



ALLEGATO A

A1. CONDIZIONI GENERALI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

SOGGETTO INTESTATARIO DELL'AUTORIZZAZIONE - GESTORE:

Ragione sociale: INDURAL s.r.l.
Sede legale: Via Trento, n. 40 – 13100 Vercelli
C.F. e P. IVA 01776910026

UBICAZIONE INSTALLAZIONE

Stabilimento di Via Trento, n. 40 – 13100 Vercelli

CODICE IMPIANTO: 2158-12

CODICE NOSE-P: 105.01

CODICE NACE: 28

CODICE IPPC: 2.6 *“Trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³”*

CAPACITA' PRODUTTIVA NOMINALE: 120 t/anno.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA:

L'impianto effettua l'ossidazione anodica di manufatti in alluminio tramite processo elettrolitico, su un'unica linea di produzione. L'impianto è in grado di seguire due linee differenti lavorazioni una detta a “ciclo architettonico” permette di ottenere uno spessore di ossido di alluminio pari a 12÷15 µm, l'altra detta a “ciclo duro” fornisce spessori maggiori dell'ordine di 50÷70 µm. La produzione si suddivide in diverse fasi, riepilogate nella seguente tabella “A1”.

ATTIVITA' IPPC n. 1		TABELLA “A1”
Cod. IPPC	Descrizione	
2.6	Sgrassatura chimica condotta a freddo (Vasche 1 e 3)	
	Ossidazione anodica: “ciclo architettonico” Vasche 7 e 9; “ciclo duro” vasca 21.	
	Elettrocolorazione (Vasca 14)	
	Fissaggio (Vasche 17 e 22)	

Nella tabella sottostante sono indicate le superfici e le volumetrie delle vasche di trattamento.

Tabella “A2”			
N. Vasca	Descrizione fase eseguita	Superficie [m ²]	Volume [m ³]
1	Sgrassatura acida	8,6	7,3
2	Lavaggio/sedimentazione	8,6	7,3
3	Sgrassatura basica/satinatura	14,2	14,7
4	Stoccaggio fanghi di sedimentazione	8,6	7,3
5	Ricambio acqua di sedimentazione	8,6	7,3
6	Scarico acqua di raffreddamento	8,6	7,3
7	Anodizzazione	14,2	9,5
8	Sgocciolatura	14,2	9,5
9	Anodizzazione	14,2	9,5



10	Lavaggio/sedimentazione	14,2	9,5
11	Scarico acqua di raffreddamento	8,6	7,3
12	Lavaggio/sedimentazione	8,6	7,3
13	Scarico acqua di raffreddamento	8,6	7,3
14	Elettrocolorazione	8,6	7,3
15	Neutralizzazione	8,6	7,3
16	Lavaggio/sedimentazione	8,6	7,3
17	Fissaggio	8,6	7,3
18	Scarico acqua di raffreddamento	8,6	7,3
19	Lavaggio/sedimentazione	8,6	7,3
20	Scarico acqua di raffreddamento	8,6	7,3
21	Anodizzazione	14,2	14,7
22	Fissaggio	14,2	14,7
23	Sgocciolatura	8,6	7,3
Volume complessivo totale			198,9 m³
Volume complessivo escluse le vasche di lavaggio, ultrasuoni e recupero			99,6 m³

La descrizione di cui sopra viene riportata a titolo indicativo, non esaustivo. Per gli schemi impiantistici e le planimetrie dello stabilimento si rimanda agli allegati tecnici presentati dall'impresa unitamente all'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale.

PRESCRIZIONI GENERALI

16. L'area di stoccaggio delle materie prime deve essere gestita in sicurezza ed i contenitori per le sostanze liquide dovranno essere stoccati su idonei bacini di contenimento.



A2. EMISSIONI IN ATMOSFERA

Presso l'impianto sono state dismesse le aspirazioni sulle vasche di trattamento e quindi non esistono più emissioni in atmosfera convogliate. Inoltre, dalla documentazione prodotta, in base ai rilievi ambientali effettuati presso lo stabilimento si ritiene non sussista la necessità di captare e convogliare le emissioni diffuse.

Presso lo stabilimento è presente una caldaia a metano di potenzialità termica pari a 28 kW utilizzata a scopi civili.

A3. SCARICHI IDRICI e ACQUE METEORICHE PRESCRIZIONI E VALORI LIMITE DI EMISSIONE

TABELLA "A3"	DITTA INDURAL S.r.l. - Via Trento n. 40 - Vercelli	CODICE IPPC: 2.6	
N° P.to di scarico	Tipologia acque scaricate/allontanate	Portata di scarico [m ³ /h]	Corpo recettore
S1	<ul style="list-style-type: none"> Acque reflue industriali (raffreddamento) Acque meteoriche non contaminate 	1,2	Cavo San Martino
S2	<ul style="list-style-type: none"> Acque reflue domestiche dopo depurazione in fossa imhoff 	n.d.	Cavo San Martino

Le acque reflue scaricate ai punti di scarico S1 e S2 sono classificate come industriali e domestiche ai sensi dell'art. 74 lettera h) e g), parte III del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (riferimento alla planimetria scarichi idrici, presentata in data 10/01/2013 - ns. prot. di ricevimento 4061).

L'autorizzazione allo scarico, integrata nel presente provvedimento di A.I.A., è subordinata al nulla-osta del Titolare/Gestore del corpo idrico ricettore dei reflui scaricati.

PRESCRIZIONI SPECIFICHE PUNTO DI SCARICO S1:

- Al punto di scarico S1 devono essere rispettati i limiti di accettabilità della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.
- In caso di guasti o di incidenti che possano comportare il mancato rispetto dei limiti tabellari previsti, lo scarico deve cessare e del fatto deve essere data tempestiva comunicazione alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale ARPA di Vercelli.
- Gli apparecchi di registrazione in continuo di pH e potenziale Redox posti sull'uscita del refluo e le registrazioni dei relativi risultati devono essere tenute a disposizione delle autorità competenti al controllo.*
- Il programma riguardante la tempistica delle tarature dei sistemi di controllo di cui al punto precedente devono essere tenute a disposizione delle autorità competenti al controllo.
- Devono essere installati sistemi visivi e acustici sui punti critici (giranti, pompe di sollevamento, pompe di dosaggio, ecc.) per segnalare eventuali anomalie o blocchi.
- Non devono essere immessi nello scarico reflui o liquami provenienti da altre attività, se non previo conseguimento di nuova specifica autorizzazione.
- Il pozzetto di ispezione e campionamento, ubicato prima della miscelazione con le acque meteoriche di seconda pioggia, deve essere reso costantemente agibile.
- La Ditta dovrà effettuare gli autocontrolli delle acque reflue secondo quanto indicato nella tabella 1.7.2. del Piano di Monitoraggio e Controllo di cui al suballegato A.7 del presente allegato.
- La Ditta deve comunicare, con un anticipo di 15 giorni, a Provincia ed ARPA, il periodo in cui intende effettuare gli autocontrolli periodici di cui al punto precedente, e presentare i



risultati entro un termine massimo di 30 giorni dalla data di emanazione del rapporto analitico.

PRESCRIZIONI SPECIFICHE PUNTO DI SCARICO S2:

26. Al punto di scarico S2 devono essere rispettati i criteri di accettabilità di cui all'Allegato 1 alla L.R. 13/90 e s.m.i.
27. Devono essere rispettati i criteri di assimilabilità a scarichi civili previsti dall'art. 14 della L.R. 13/90 e s.m.i.
28. Deve essere predisposto un pozzetto di ispezione e campionamento a monte del punto di scarico finale, e prima della commistione con altre tipologie di refluo.
29. Deve essere garantita la corretta gestione e manutenzione della fossa imhoff, anche a mezzo di periodico allontanamento e smaltimento dei fanghi ad opera di ditte autorizzate e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
30. La fossa imhoff deve essere correttamente dimensionata per il numero di utenti secondo quanto stabilito dall'allegato 5 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 04/02/1997 riguardante "Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art, 2 della L. 319/76 e s.m.i.
31. L'ubicazione della fossa ihmoff deve essere distante non meno di 10 m da qualunque pozzo, condotta o serbatoio di acqua destinata al consumo umano.
32. Non devono essere immessi nello scarico reflui o liquami provenienti da altre attività, se non previo conseguimento di nuova specifica autorizzazione.



A.4 GESTIONE RIFIUTI PRODOTTI

33. I rifiuti prodotti in prima persona dalle attività produttive della Ditta dovranno essere gestiti con il regime del deposito temporaneo nel rispetto dell'art 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e conformemente a quanto di seguito indicato:
- Il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti. Le aree dedicate devono essere definite per singola categoria di rifiuto e deve essere apposta una cartellonistica riportante CER e denominazione del rifiuto ivi depositato;
 - In particolare nel caso di rifiuti pericolosi deve essere previsto un sistema di copertura (tettoia) e devono essere rispettate le norme che ne disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura;
 - Per quanto concerne l'etichettatura dei rifiuti pericolosi, tutti gli imballaggi devono recare alcune diciture specifiche leggibili e indelebili quali:
 - i. nome chimico della sostanza o delle sostanze presenti nel rifiuto. Benché l'elenco non debba essere considerato esaustivo, devono figurarvi i nomi delle sostanze che hanno condotto alla classificazione "rifiuto pericoloso";
 - ii. i codici relativi ai rischi associati al rifiuto;
 - iii. i codici relativi ai consigli di prudenza da adottare nella manipolazione del rifiuto;
 - I contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per la raccolta dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto;
 - I contenitori e/o serbatoi di rifiuti liquidi in deposito temporaneo devono essere posti su superficie pavimentata e dotati di bacino di contenimento per contenere eventuali fuoriuscite del rifiuto depositato. I bacini di contenimento devono essere di capacità pari al serbatoio stesso oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, la capacità del bacino deve essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi, in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità, aumentato del 10% e, in ogni caso, dotato di adeguato sistema di svuotamento;
 - I contenitori e i serbatoi devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;
 - Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza al fine di evitare dispersioni nell'ambiente;
 - I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi;
 - Lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuato all'interno di strutture fisse, la sovrapposizione diretta non deve superare i tre piani;
 - Le eventuali vasche presenti per lo stoccaggio di rifiuti liquidi devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche dei rifiuti stessi. Le vasche devono essere attrezzate con coperture atte ad evitare che le acque meteoriche vengano a contatto con i rifiuti. Le vasche devono essere provviste di sistemi in grado di evidenziare e contenere eventuali perdite; le eventuali emissioni gassose devono essere captate ed inviate ad apposito sistema di abbattimento.

A5. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE

34. Il Gestore, al fine di garantire la protezione del suolo e delle acque sotterranee, deve:
- a) Ove l'autorità competente lo ritenga necessario in esito all'esame della verifica preliminare trasmessa dal Gestore il 30/07/2015 (n. prot. di ricevimento 27313) ai sensi dell'Allegato I



- al D.M. n. 272 del 13/11/2014, elaborare e trasmettere per validazione alla Provincia di Vercelli una **relazione di riferimento** sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, entro un termine non superiore a dodici mesi dalla data della relativa richiesta;
- b) a garanzia dell'obbligo di riportare il sito allo stato constatato nella relazione di riferimento, al momento della cessazione definitiva dell'attività, il Gestore dovrà prestare adeguate garanzie finanziarie, secondo le modalità che saranno stabilite dal D.M. da emanarsi ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-septies, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., **entro 12 mesi** dall'entrata in vigore dello stesso decreto e salvo diversi termini in esso stabiliti;
- c) nell'ambito dell'esame della relazione di riferimento di cui al punto a), ove ritenuto necessario, potranno essere disposti ulteriori e specifici approfondimenti ai fini della sua validazione, e programmati periodici controlli sul suolo e sulle acque sotterranee;
- d) **in caso di cessazione definitiva delle attività**, deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento ed il sito stesso deve essere ripristinato secondo quanto indicato nel piano di ripristino ambientale dell'installazione presentato dal Gestore in data 30/07/2015 (n. prot. di ricevimento 27313). L'attuazione del piano di dismissione deve essere comunicata a Provincia e ARPA **con un anticipo di 60 giorni, allegando un cronoprogramma degli interventi**. Gli esiti delle operazioni di messa in sicurezza e bonifica degli impianti dovranno poi essere comunicate a Provincia e ARPA **entro 30 giorni dall'avvenuta cessazione delle attività**, prevedendo ad effettuare opportune indagini ambientali in caso di esito non favorevole delle stesse. È in ogni caso fatta salva la normativa in materia di bonifica di cui alla parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. nel caso in cui si accerti la presenza di contaminazione delle matrici ambientali coinvolte dal sito produttivo;

A6. EMISSIONI SONORE

Il Comune di Vercelli ha approvato in via definitiva il proprio Piano di Classificazione Acustica, con D.C.C. n. 50 del 20/04/2004. Pertanto, i **limiti acustici** attualmente in vigore sono quelli contenuti nel D.P.C.M. 14 novembre 1997.

In particolare, lo stabilimento produttivo e le aree limitrofe si collocano in Classe VI (aree esclusivamente industriali). I limiti acustici associati alla classe citata in precedenza sono i seguenti (secondo il D.P.C.M. 14 novembre 1997):

Classe acustica	Limite di immissione assoluto		Limite di emissione	
	Diurno [db(A)]	Notturno [db(A)]	Diurno [db(A)]	Notturno [db(A)]
VI	70	70	65	65

35. Le attività dello stabilimento devono rispettare i limiti acustici imposti secondo il vigente Piano di Classificazione Acustica Comunale per la zona di ubicazione.
36. In caso di variazioni della classificazione acustica del territorio comunale, la Ditta deve dare attuazione a quanto previsto dall'art. 14, comma 1 della Legge Regionale 52/2000 e s.m.i. recante "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*". La verifica della compatibilità delle emissioni sonore, effettuata secondo quanto stabilito dal DM 16 marzo 1998 "*Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico*", deve essere trasmessa alla Provincia, eventualmente correlata di apposito piano di risanamento acustico, nei casi di superamento dei limiti stabiliti.
37. Ogni qualvolta siano previste modifiche impiantistiche significative presso lo stabilimento, deve essere trasmessa alla Provincia la documentazione relativa alla



valutazione previsionale di impatto acustico, redatta secondo quanto stabilito dalla DGR 2 febbraio 2004 n.9-11616 "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico".

A.7 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il seguente piano di monitoraggio e controllo costituisce un aggiornamento del precedente piano allegato all'A.I.A. n. 66788 del 11/09/2009 e s.m.i. rilasciata alla ditta **INDURAL s.r.l.**, sulla base di quanto proposto dalla ditta stessa e delle prescrizioni emerse dai pareri pervenuti in fase di istruttoria.

Premessa

Piano di Monitoraggio e Controllo ai sensi della parte II del decreto legislativo **3 aprile 2006, n. 152** la quale costituisce recepimento ed attuazione della Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, relativo all'impianto IPPC codice 2.6 della ditta **INDURAL s.r.l.** con stabilimento produttivo sito nel Comune di Vercelli, via Trento n. 40, CAP 13100.

Il presente Piano di Monitoraggio e Controllo è conforme alle indicazioni della linea guida sui "sistemi di monitoraggio" (Gazzetta Ufficiale N. 135 del 13 Giugno 2005, decreto 31 gennaio 2005 recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372").

Finalità del piano

In attuazione dell'art. 29-sexies (autorizzazione integrata ambientale) comma 6 della Parte II del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il Piano di Monitoraggio e Controllo che segue, d'ora in poi semplicemente Piano, ha la finalità principale della verifica di conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata per l'impianto in premessa, ed è pertanto parte integrante dell'AIA suddetta.

Condizioni generali prescritte per l'esecuzione del piano

1. Il gestore dovrà eseguire campionamenti, analisi, misure, verifiche, manutenzione e calibrazione come indicato nelle tabelle riportate nei capitoli successivi.
2. La misura dei parametri stabiliti nel presente piano deve essere effettuata nelle più gravose condizioni di esercizio.
3. I dati relativi alla manutenzione e calibratura degli strumenti di misura devono essere registrati e conservati presso la ditta.



4. Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro è influenzata dalla miscelazione delle emissioni, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione, ove possibile.
5. Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi. Misurazioni per la calibrazione/taratura in accordo con i metodi di misura di riferimento (CEN standard) dovranno essere poste in essere almeno una volta ogni due anni, ove non diversamente specificato. Il certificato relativo a tali calibrazioni/tarature dovrà essere tenuto a disposizione degli enti di controllo presso lo stabilimento.
6. La frequenza, i metodi e lo scopo del monitoraggio, i campionamenti e le analisi, così come prescritti nel presente Piano, potranno essere emendati dietro permesso scritto dell'Autorità competente.
7. Il gestore dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio:
 - a) area di stoccaggio dei rifiuti nel sito
 - b) pozzetti di campionamento fiscali per le acque reflue
 - c) pozzi utilizzati nel sito.
 - d) piezometri.

Il gestore dovrà inoltre predisporre un accesso a tutti gli altri punti di campionamento oggetto del presente Piano.

8. Eventuali procedure interne di campionamento e misura devono essere ben definite su appositi registri e consultabili dagli enti preposti al controllo.



QUADRO SINOTTICO DELLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

FASI	GESTORE	GESTORE	ARPA	ARPA	ARPA
	Autocontrollo	Reporting	Controlli / ispezioni integrate programmate	Campionamenti/ analisi	Valutazione reporting
Consumi					
Materie prime (tab. 1.1)	Annuale	Annuale dati annuali	Almeno tre volte nell'arco della durata del presente piano (10 anni)		Almeno in occasione dei controlli integrati
Risorse idriche (tab. 1.3)	Mensile	Annuale	Almeno tre volte nell'arco della durata del presente piano (10 anni)		Almeno in occasione dei controlli integrati
Energia (tab. 1.4)	Mensile	Annuale	Almeno tre volte nell'arco della durata del presente piano (10 anni)		Almeno in occasione dei controlli integrati
Combustibili (tab. 1.5)	Mensile	Annuale	Almeno tre volte nell'arco della durata del presente piano (10 anni)		Almeno in occasione dei controlli integrati
Acqua					
Misure periodiche (tab. 1.7.2)	Annuale	Annuale dati annuali	Almeno tre volte nell'arco della durata del presente piano (10 anni)	due volte nell'arco della durata del presente piano (10 anni)	Almeno in occasione dei controlli integrati
Rumore					
Misure periodiche rumore sorgenti	In caso di modifiche impiantistiche significative	Annuale	Almeno tre volte nell'arco della durata del presente piano (10 anni)		Almeno in occasione dei controlli integrati
Rifiuti					
Misure periodiche rifiuti prodotti (tab. 1.9.1)	Per ogni carico in uscita e annuale	Annuale dati annuali	Almeno tre volte nell'arco della durata del presente piano (10 anni)		Almeno in occasione dei controlli integrati
Acque sotterranee					
Misure periodiche (tab. 1.10.1)	Annuale e stagionale	Annuale	Almeno tre volte nell'arco della durata del presente piano (10 anni)		Almeno in occasione dei controlli integrati
Parametri di processo (tab. 2.1)	Annuale	Annuale	Almeno tre volte nell'arco della durata del presente piano (10 anni)		Almeno in occasione dei controlli integrati
Indicatori di performance (tab. 3.1)	Annuale	Annuale	Almeno tre volte nell'arco della durata del presente piano (10 anni)		Almeno in occasione dei controlli integrati



1. COMPONENTI AMBIENTALI

1.1 Consumo materie prime

Denominazione	Fase di utilizzo	Metodo misura e frequenza	Unità di misura	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
P3 ALMECO L 52 (disossidante a base di NaOH)	Sgrassatura	Pesata/trimestrale	kg	Scheda interna
Acido solforico	Anodizzazione	Pesata/trimestrale	l	Scheda interna
ALMECO COLOR C (a base di solfato di stagno)	Elettrocromazione	Pesata/trimestrale	l	Scheda interna
ALMECO COLOR S (a base di solfato di ferro)	Elettrocromazione	Pesata/trimestrale	l	Scheda interna
Solfato stannoso	Elettrocromazione	Pesata/trimestrale	kg	Scheda interna
P3 ALMECO SEAL F1 I (a base di nichel fluoruro)	Fissaggio	Pesata/trimestrale	kg	Scheda interna

1.2 Controllo Radiometrico (Non applicabile)

1.3 Consumo risorse idriche per uso industriale

Tipologia	Fase di utilizzo	Utilizzo	Metodo misura e frequenza	Unità di misura	Modalità di registrazione controlli
Pozzi n. 1	Vasche anodizzazione	raffreddamento	contatore mensile	m ³	scheda interna
	Linea galvanica, uffici e bagni	Industriale, raffreddamento			

Nel report di cui al cap. 5 dovranno essere riportate le varie letture per ogni singolo contatore. Eventuali differenze di conteggio tra acque prelevate dai pozzi e acque scaricate dovranno essere opportunamente giustificate.

1.4 Energia

Descrizione	Tipologia	Fase di utilizzo	Metodo misura	Frequenza controlli	U.M.	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Consumata	Elettrica	Vasche n. 7, 9 e 21	Contatore	Mensile	MWh	scheda interna

Il gestore dovrà presentare a Provincia ed ARPA un audit sull'efficienza energetica del sito: la presentazione di tale documento dovrà avvenire dopo il sesto anno dalla data di rilascio del presente provvedimento e comunque almeno un anno prima dalla data di scadenza del termine dei 10 anni per la presentazione dell'istanza di riesame dell'A.I.A..

Tale audit non necessita di essere certificato, ma vuole essere un documento che attesti che il gestore ha sviluppato un'analisi più approfondita sulla sua situazione energetica rispetto a quanto richiesto annualmente con le tabelle del Piano di Monitoraggio e di Controllo "Energia" e "Consumo Combustibili". Per la redazione di tale audit energetico si faccia riferimento a quanto riportato nella sezione 5.3 del presente Piano di Monitoraggio e di Controllo.

1.6 EMISSIONI IN ATMOSFERA (Non applicabile)

1.7 EMISSIONI IN ACQUA



Le date di effettuazione degli autocontrolli affidati a laboratorio esterno dovranno essere comunicate, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia e al Dipartimento ARPA. Tutte le analisi degli inquinanti richieste all'azienda come monitoraggio/autocontrollo indicate nelle tabelle di seguito riportate, dovranno essere eseguite da un laboratorio accreditato ed i relativi rapporti di prova analitici dovranno essere trasmessi entro un termine massimo di 30 giorni dalla data di emanazione del rapporto analitico.

1.7.1 Inquinanti monitorati all'ingresso del depuratore (Non applicabile)

1.7.2 Inquinanti monitorati al punto di scarico finale

Punto emissione	Parametro	U.M.	Eventuale parametro sostitutivo	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Scarico S1	Portata (*)	mc/h		In continuo	Cartacea su rapporti di prova
Scarico S1			pH	in Continuo	Informatica
Scarico S1			Potenziale Redox (**)	in Continuo	Informatica
Scarico S1	Solidi sospesi	mg/l		Annuale	Cartacea su rapporti di prova
Scarico S1	COD	mgO ₂ /l		Annuale	Vedi sopra
Scarico S1	SO ₄	mg/l		Annuale	Vedi sopra
Scarico S1	P tot	mg/l		Annuale	Vedi sopra
Scarico S1	Alluminio	mg/l		Annuale	Vedi sopra
Scarico S1	Nichel	mg/l		Annuale	Vedi sopra
Scarico S1	Piombo	mg/l		Annuale	Vedi sopra
Scarico S1	Arsenico	mg/l		Annuale	Vedi sopra
Scarico S1	Cadmio	mg/l		Annuale	Vedi sopra
Scarico S1	Cromo tot.	mg/l		Annuale	Vedi sopra
Scarico S1	Manganese	mg/l		Annuale	Vedi sopra
Scarico S1	Rame	mg/l		Annuale	Vedi sopra
Scarico S1	Fluoruri	mg/l		Annuale	Vedi sopra
Scarico S1	Ferro	mg/l		Annuale	Vedi sopra

(*) N.B.: Per la quantificazione dell'acqua reflua scaricata, la ditta dovrà annotare su registro e con cadenza mensile le letture dei due contatori sulla vasca 6, del contatore sulla vasca 11, del contatore sulla vasca 13, del contatore a valle dell'unione delle tubazioni di scarico delle vasche 18 e 20 e dei contatori installati sui tre spurghi della pompa del pozzo (anch'essa dotata di un ulteriore misuratore). Nel report di cui al cap. 5 dovranno essere riportate le varie letture per ogni singolo contatore. Eventuali differenze di conteggio tra acque prelevate dai pozzi e acque scaricate dovranno essere opportunamente giustificate.

(**) Valori di normale funzionamento: 150/350 mV, Valori di attenzione: 100/400 mV, Valori di allarme: 50/450 mV.

TABELLA A - Parametri/Inquinanti monitorati – Metodi di campionamento e misura (*)

Parametro	Metodo di determinazione ARPA	Principio del metodo
pH	APHA Standard Methods for the examination of water and wastewater ed 21th 2005 4500-H+ B; APAT-IRSA CNR 2060 Man29 2003	metodo potenziometrico
Durezza totale	APAT-IRSA/CNR 2040A Man 29 2003	metodo volumetrico
Conducibilità	APHA Standard Methods for the examination of water and wastewater ed 21th 2005 2510; APAT-IRSA CNR 2030 2003	metodo potenziometrico
Solidi sospesi totali	APAT-IRSA/CNR 2090B Man 29 2003	metodo gravimetrico
COD	ISO 15705:2002	metodo volumetrico/fotometrico
Ammoniaca (espressa	APHA Standard Methods for the examination of water	cromatografia ionica



Parametro	Metodo di determinazione ARPA	Principio del metodo
come ione ammonio)	and wastewater, ed 21th 2005 4500 NH3 F; APAT-IRSA CNR 3030 Man 29 2003	
Azoto nitroso	APAT-IRSA/CNR 4050 Man 29 2003	metodo fotometrico
Azoto nitrico	APAT-IRSA/CNR 4040 Man 29 2003	cromatografia ionica
Cloruri	APAT-IRSA/CNR 4020 Man 29 2003	cromatografia ionica
Solfati	APAT-IRSA/CNR 4020 Man 29 2003	cromatografia ionica
P tot	APAT-IRSA/CNR 4110/A2	metodo fotometrico
Cromo tot	APAT-IRSA/CNR 3010 Man 29 2003+APAT-IRSA/CNR 3020 Man 29 (opp.EPA 200.8 Rev. 1996)	spettrometria di emissione in sorgente al plasma
Alluminio	APAT-IRSA/CNR 3010 Man 29 2003+APAT-IRSA/CNR 3020 Man 29 (opp.EPA 200.8 Rev. 1996)	spettrometria di emissione in sorgente al plasma
Nichel	APAT-IRSA/CNR 3010 Man 29 2003+APAT-IRSA/CNR 3020 Man 29 (opp.EPA 200.8 Rev. 1996)	spettrometria di emissione in sorgente al plasma
Piombo	APAT-IRSA/CNR 3010 Man 29 2003+APAT-IRSA/CNR 3020 Man 29 (opp.EPA 200.8 Rev. 1996)	spettrometria di emissione in sorgente al plasma
Arsenico	APAT-IRSA/CNR 3010 Man 29 2003+APAT-IRSA/CNR 3020 Man 29 (opp.EPA 200.8 Rev. 1996)	spettrometria di emissione in sorgente al plasma
Cadmio	APAT-IRSA/CNR 3010 Man 29 2003+APAT-IRSA/CNR 3020 Man 29 (opp.EPA 200.8 Rev. 1996)	spettrometria di emissione in sorgente al plasma
Manganese	APAT-IRSA/CNR 3010 Man 29 2003+APAT-IRSA/CNR 3020 Man 29 (opp.EPA 200.8 Rev. 1996)	spettrometria di emissione in sorgente al plasma
Rame	APAT-IRSA/CNR 3010 Man 29 2003+APAT-IRSA/CNR 3020 Man 29 (opp.EPA 200.8 Rev. 1996)	spettrometria di emissione in sorgente al plasma
Ferro	APHA Std Method 3111B: 2011	spettrofotometria di assorbimento atomico
Fluoruri	APAT-IRSA/CNR 4020 Man 29 2003	cromatografia ionica
Fosfati	APAT-IRSA/CNR 4110 Man 29 2003	metodo fotometrico

1.7.3 Impianto di depurazione (NON APPLICABILE)

1.8 RUMORE

La verifica dell'impatto acustico deve essere rielaborata/aggiornata attraverso le opportune misurazioni fonometriche ogni qualvolta siano previste modifiche impiantistiche significative presso lo stabilimento o variazioni della classificazione acustica del territorio comunale.

1.9 RIFIUTI

1.9.1 Controllo rifiuti prodotti

Attività	Rifiuti prodotti	U.M.	Metodo di smaltimento / recupero	Modalità di controllo e di analisi	Punto di misura e frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Vasche di lavaggio	Fango di sedimentazione (120115)	kg	D15 / R13	Pesatura Controllo visivo integrità sistemi di stoccaggio Controllo separazione dei rifiuti per tipologia Verifica rispetto di quantità e tempi di stoccaggio <u>Nel caso in cui codice a specchio, analisi di caratterizzazione per verificare la pericolosità</u>	Per ogni carico di rifiuti in uscita. Analisi di pericolosità Annuale	Registro/Formulari/MUD
Imballaggi	Regge metalliche (150104)	kg	R13	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra
ufficio	Toner (080318)	kg	D15	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra
manutenzione	Rottame di	kg	R13	Vedi sopra	Vedi sopra	Vedi sopra



Attività	Rifiuti prodotti	U.M.	Metodo di smaltimento / recupero	Modalità di controllo e di analisi	Punto di misura e frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
	alluminio (170402)					

Nel report annuale dovranno essere riportati i quantitativi dei singoli rifiuti prodotti nell'anno precedente. Nel caso in cui la tipologia di rifiuti prodotti subisca delle variazioni rispetto a quanto riportato nella tabella 1.9.1 sarà cura dell'azienda evidenziarlo nel report annuale e durante i controlli dell'organo competente.

1.10 SUOLO

Le date di effettuazione degli autocontrolli affidati a laboratorio esterno dovranno essere comunicate, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia ed al Dipartimento ARPA. Tutte le analisi degli inquinanti richieste all'azienda come monitoraggio/autocontrollo ed indicate nelle tabelle di seguito riportate, dovranno essere eseguite da un tecnico abilitato e i relativi rapporti di prova analitici dovranno essere trasmessi entro un termine massimo di 30 giorni dalla data di emanazione del rapporto analitico.

1.10.1 Acque sotterranee

Punto di campionamento	Parametro	Metodo di misura (incertezza)	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Piezometri (1 a monte ed 1 a valle)	Analisi chimica dell'acqua: pH, durezza totale, NH ₃ , NO ₂ ⁻ , NO ₃ ⁻ , SO ₄ , Al e Ni, Fluoruri, Cr tot., CrVI conducibilità a 20 °C	Vedi tabella B	Annuale	Registro con data del campionamento e risultati valori analitici
Piezometri (1 a monte ed 1 a valle)	Soggiacenza della falda	Freatimetro	Stagionale (4 volte/anno)	Registro con data del campionamento e risultati valori analitici

2. GESTIONE DELL'IMPIANTO PRODUTTIVO

2.1 Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo

Fase di lavorazione	Macchina	Parametri e frequenze			Modalità di registrazione dei controlli effettuati
		Parametri	Frequenza autocontrollo	Modalità	
anodizzazione	vasca n. 7, 9 e 21	temperatura	2 volte/giorno (per i soli giorni di utilizzo delle vasche)	termometro	scheda interna
anodizzazione	vasca n. 7, 9 e 21	concentrazioni corrette	trimestrale	analisi chimiche	scheda interna

2.2 Interventi di manutenzione ordinaria sui macchinari

Macchinario	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
vasca n. 7, 9 e 21	Verifica distanza raddrizzatori/anodi	semestrale	registro manutenzioni

La tabella 2.2 individua le strumentazioni e gli interventi ritenuti prioritari ai fini della presente attività IPPC; tali interventi sono stati desunti dal registro completo delle manutenzioni programmate che annualmente l'azienda predispone e che dovrà essere tenuto a disposizione



dell'organo di controllo durante le verifiche ispettive con i relativi registri cartacei e/o informatici di annotazione delle verifiche effettuate dall'azienda.

2.3 Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.)

Struttura contenim.	Contenitore			Bacino di contenimento			Accessori (pompe, valvole, ...)		
	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registraz.	Tipo	Freq.	Modalità	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registraz.
Vasche bagni	Visivo	Settimanale	Scheda interna	Visivo	Settimanale	Scheda interna			

La tabella 2.3 individua le aree di stoccaggio ritenute maggiormente critiche ai fini della presente attività IPPC; tali aree sono state desunte dal registro completo delle manutenzioni programmate che annualmente l'azienda predispone e che dovrà essere tenuto a disposizione dell'organo di controllo durante le verifiche ispettive con i relativi registri cartacei e/o informatici di annotazione delle verifiche effettuate dall'azienda.

3. INDICATORI DI PRESTAZIONE

Obiettivo: Esempificare le modalità di controllo diretto e indiretto degli effetti dell'attività economica sull'ambiente.

Nel report (di cui al cap. 5) che l'azienda inoltrerà all'Autorità Competente dovrà essere riportato, per ogni indicatore, il trend di andamento, per l'arco temporale richiesto, con le valutazioni di merito rispetto agli eventuali valori definiti dalle Linee Guida settoriali disponibili sia in ambito nazionale che comunitario.

3.1 Monitoraggio degli indicatori di performance

Indicatore di performance	Descrizione	UM	Modalità di calcolo (specificare se M, S o C)*	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione
Prodotto versato a magazzino	materiale trattato (alluminio anodizzato) nell'anno	kg/anno	M	Annuale	Scheda interna
Consumo di acido solforico per anodizzazione	Indice del consumo di acido per unità di alluminio anodizzato				
Consumo di additivi per sgrassatura	Indice della pulizia dei prodotti in ingresso	kg/t	C	Annuale	Scheda interna
Consumo idrico del sito	Fabbisogno idrico per unità di alluminio anodizzato	m ³ acqua captata/t	C	Annuale	Scheda interna
Consumo di Energia elettrica	consumi globali dell'impianto per unità di alluminio anodizzato	MWh/tonn	C	Annuale	Scheda interna

4. RESPONSABILITA' NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

4.1 SOGGETTI CHE HANNO COMPETENZA NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Soggetti	Affiliazione	Nominativo del referente
Gestore dell'impianto		BOLLA Giovanni
Autorità competente	Provincia di Vercelli, Settore Tutela Ambientale	
Ente di Controllo	ARPA	



4.2 ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Nell'ambito delle attività di controllo previste dal presente Piano, e pertanto nell'ambito temporale di validità dell'autorizzazione integrata ambientale di cui il presente Piano è parte integrante, l'ente di controllo (ARPA) svolge le seguenti attività, con onere a carico del gestore, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies del D. Lgs. 152/2006.

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	FREQUENZA	COMPONENTE AMBIENTALE INTERESSATA E NUMERO DI INTERVENTI	TOTALE INTERVENTI NEL PERIODO DI VALIDITÀ DEL PIANO (10 anni)
Controllo integrato in esercizio	<ul style="list-style-type: none"> Almeno tre volte nell'arco della durata del presente piano (10 anni) 	<ul style="list-style-type: none"> Tutte le componenti ambientali 	Almeno 3
Campionamenti/analisi campioni	<ul style="list-style-type: none"> Acqua: due volte nell'arco della durata del presente piano (10 anni) 	<ul style="list-style-type: none"> Campionamento sul punto S1 	2
Valutazione report annuali inviati dall'azienda	<ul style="list-style-type: none"> Almeno in occasione dei controlli integrati 	<ul style="list-style-type: none"> Tutte le componenti ambientali 	Almeno 3

L'Ente di Controllo può apportare eventuali variazioni alla tabella soprastante, previo accordo con l'Autorità Competente.

L'Autorità Competente si riserva in ogni caso di aggiornare la tabella di cui sopra a seguito dell'eventuale definizione del piano di ispezione ambientale a livello regionale come previsto dall'art. 29-decies comma 11-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché sulla base di quanto previsto dall'art. 29-decies comma 11-ter del medesimo decreto.

5. CONSERVAZIONE DEI DATI E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO

5.1 Modalità di conservazione dati

La ditta dovrà conservare tutti i dati (misurazioni, campionamenti, letture contatori, analisi, indicatori ambientali, ecc.) richiesti nel presente piano annotandoli su registri cartacei e/o informatici secondo quanto specificato nelle singole tabelle dei capitoli 1, 2, 3 e 4. Tali dati devono essere tenuti a disposizione delle autorità competenti al controllo.

5.2 Trasmissione dei dati all'autorità competente

Entro il 31 maggio di ogni anno la ditta dovrà procedere a comunicazione telematica dei report annuali all'Autorità Competente, all'Organo di Controllo (ARPA) e per conoscenza al Comune così come definito nelle prescrizioni generali al presente atto autorizzativo.

Il report redatto dall'azienda annualmente dovrà contenere una sintesi dei risultati del presente piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione che includa analisi, valutazioni e considerazioni sull'andamento dell'attività IPPC basate sugli accertamenti effettuati con le frequenze indicate nelle tabelle contenute nei diversi capitoli del presente Piano e che evidenzia la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'AIA di cui il presente Piano è parte integrante.

I dati quantitativi richiesti dal PMC, compresi gli esiti analitici dei rapporti di prova, dovranno essere trasmessi in formato elaborabile (tipo Excel) e dovrà essere riportato lo storico dei dati, dal rilascio dell'AIA, così da ottenere il trend di andamento nel tempo, inoltre per ogni indicatore ambientale, dovranno essere riportate le valutazioni di merito rispetto agli eventuali valori definiti dalle Linee Guida settoriali disponibili sia in ambito nazionale che comunitario.

In allegato al report dovranno essere riportati tutti i dati rilevati mensilmente e/o annualmente, mentre per quanto riguarda le misurazioni in continuo e giornaliero sarà sufficiente che l'azienda



riporti, nel medesimo allegato, un'elaborazione mensile dei dati ottenuti evidenziando eventuali dati anomali se si sono verificati.

Poiché tale allegato sarà messo a disposizione del pubblico così come stabilito dall'art. 29-decies c. 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nel caso in cui in esso siano contenute informazioni che ad avviso del gestore non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale, di tutela della proprietà intellettuale e di pubblica sicurezza o difesa nazionale, dovrà essere trasmessa anche una versione del report annuale priva delle informazioni riservate.

Come già evidenziato sopra, tutti i dati devono essere accompagnati da valutazioni e considerazioni di carattere ambientale e dalla definizione di un bilancio ambientale annuale sui consumi e sulle emissioni.

5.3 Audit Energetico

Si tratta di un'analisi approfondita condotta attraverso sopralluoghi presso una sede di un ente o azienda e con contestuale esame di documenti per conoscere e quindi intervenire efficacemente sulla situazione energetica dell'ente/azienda. La diagnosi energetica o **audit energetico** si pone l'obiettivo di capire in che modo l'energia viene utilizzata, quali sono le cause degli eventuali sprechi ed eventualmente quali interventi possono essere suggeriti all'utente, ossia un piano energetico che valuti non solo la fattibilità tecnica ma anche e soprattutto quella economica delle azioni proposte. Vengono raccolti i dati di consumo e costo energetico, dati sulle utenze elettriche, termiche, frigorifere, acqua (potenza, fabbisogno/consumo orario, fattore di utilizzo, ore di lavoro) etc.. Sulla base delle informazioni ed i dati raccolti sarà possibile procedere alla ricostruzione dei modelli energetici. Da tali modelli sarà possibile ricavare la ripartizione delle potenze e dei consumi per tipo di utilizzo (illuminazione, condizionamento, freddo per processo e per condizionamento, aria compressa, altri servizi, aree di processo), per centro di costo, per cabina elettrica e per reparto, per fascia oraria e stagionale. La situazione energetica, così inquadrata, viene analizzata criticamente ed in confronto con parametri medi di consumo al fine di individuare interventi migliorativi per la riduzione dei consumi e dei costi e la valutazione preliminare di fattibilità tecnico-economica.

L'Audit Energetico, costituisce il preludio che precede l'avvio di un qualsiasi progetto finalizzato all'ottenimento di una maggiore efficienza e risparmio energetico: in base ad esso sarà possibile definire in anticipo se un intervento possa risultare fattibile e conveniente, sia dal punto vista tecnico che economico.

Le fasi di intervento sono:

- Raccolta di informazioni preliminari al fine di effettuare un'analisi energetica iniziale (consumi e fabbisogni energetici, tipologia dei processi produttivi, ecc);
- Sopralluogo finalizzato all'analisi energetica interna ai processi in essere (utilizzo e gestione dell'energia);
- Elaborazione dei dati raccolti e predisposizione del rapporto finale

In una seconda fase verranno individuate delle aree di probabile intervento tecnico.

Gli interventi di audit energetico, potranno prevedere interventi del tipo:

- adozione di sistemi di cogenerazione e trigenerazione;
- isolamento termico degli edifici (sia con interventi sull'involucro esterno che sui serramenti e infissi);
- installazione di corpi illuminanti ad elevata efficienza;
- adozione di motori elettrici ad elevato rendimento;
- installazione di recuperatori di calore;
- impiego di sistemi di regolazione e di gestione dei consumi.

5.4 INFORMAZIONI PRTR

Per l'opportuna verifica della qualità dei dati contenuti nelle dichiarazioni PRTR, in applicazione al DPR 157/2011, si prescrive che a commento finale del report annuale il Gestore trasmetta anche



una sintetica relazione inerente l'adempimento a tale disposizione, secondo uno dei due seguenti schemi di seguito elencati:

1. nel caso **il complesso sia escluso dall'obbligo di presentazione della dichiarazione PRTR** il Gestore dovrà indicare in allegato al report:
 - o codice PRTR attività principale (cfr. tabella 1, Appendice 1 del DPR 157/2011);
 - o motivo di esclusione dalla dichiarazione⁽¹⁾;
2. nel caso **il Gestore abbia effettuato la dichiarazione PRTR**:
 - o codice PRTR attività principale (cfr. tabella 1, Appendice 1 del DPR 157/2011);
 - o esplicitazione dei calcoli effettuati per l'inserimento dei dati⁽²⁾ contenuti nella dichiarazione trasmessa ad ISPRA entro il 30 aprile.

⁽¹⁾ L'obbligo di dichiarazione sussiste se:

- l'emissione di almeno un inquinante nell'aria, o nell'acqua o nel suolo risulta superiore al corrispondente valore soglia individuato dalla tab. A2 del DPR 157/2011 (che corrisponde allegato II del Regolamento CE n. 166/06);
- il trasferimento fuori sito di inquinanti nelle acque reflue risulta superiore al corrispondente al valore soglia individuato dalla tab. A2 del DPR 157/2011 (che corrisponde allegato II del Regolamento CE n. 166/06);
- il trasferimento fuori sito di rifiuti risulta superiore ai valori soglia che sono 2 t/anno e 2000 t/anno rispettivamente per i rifiuti pericolosi e non pericolosi.

⁽²⁾ L'emissione di uno o più inquinanti in aria, nell'acqua o nel suolo, trasferimenti fuori sito di inquinanti nelle acque reflue e/o trasferimento di rifiuti fuori sito.